

- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- osservato, ai fini della verifica della legittimazione del creditore istante a proporre l'odierno ricorso, che il relativo credito, pur non necessitando di riconoscimento con sentenza definitiva, deve essere incidentalmente accertato nei suoi elementi costitutivi (*an* e *quantum*), sì da risultare titolo legittimante il concorso, prospettandosi, cioè, in termini tali da consentire la sua ammissione al passivo (cfr. Cass. 18 novembre 2011, n. 24309; Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521). L'accertamento demandato al Tribunale in merito alla esistenza del credito, tuttavia, è solo incidentale con riferimento alla fondatezza delle ragioni della domanda, non essendo ammissibile svolgere una specifica attività istruttoria (cfr. Cass. n. 163 del 2016, n. 18128 del 2015);
- ritenuto che sulla scorta dei principi di diritto che precedono, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della odierna parte ricorrente, la quale ha proposto la domanda in forza di un credito originariamente vantato da un istituto bancario, ceduto dapprima ad _____ e successivamente all'istante _____ (come documentano le cessioni prodotte e le relative cartolarizzazioni dei crediti) e che tale somma consacrata nell'estratto conto certificato e attestato dalla dichiarazione ex art. 50 D.lgs n. 385 del 01.09.1993, pur nella sommaria valutazione che compete al Tribunale in questa sede, comprova le ragioni creditorie della società _____ (tanto più che non risulta essere stata contestata dalla parte debitrice la legittimazione attiva della cessionaria, con ogni conseguente e precipitata conseguenza in termini probatori, sull'argomento vedasi Cassazione Civ., sez. I sentenza n. 28335/2025 pubblicata il 24.10.2024)
- ritenuto, altresì, che nessuna questione possa sorgere in relazione al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 268 co. 2 CCI, risultando debiti scaduti superiori alla soglia di euro 50.000,00; soccorre, anche al riguardo, la giurisprudenza di Legittimità, già consolidatasi nel vigore della previgente legge fallimentare, la quale ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità, deve aversi riguardo non solo al



credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale e, nella specie, controllata ex art. 268 CCII), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria procedurale che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass. civ., sez. VI, 18/03/2016, n. 5377), i quali devono essere acclarati alla data della decisione sull'istanza e non al momento della sua proposizione (cfr. Cass. civ. sez. I, 25/06/2018, n. 16683).

- rilevato che dall'informativa depositata dalla [redacted] e aggiornata al 30.10.2025 (cfr. documento del 04.11.2025) si evincono debiti erariali per complessivi euro [redacted];
- ritenuto, quindi, sussistente il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, comma secondo, CCII, a mente del quale «*non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro 50.000*»;
- considerato che il debitore, pur ritualmente notiziato della presentazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza emanato dal Giudice come da relata in atti, non si è costituito in giudizio;
- osservato che ai sensi dell'art. 268 CCII la contumacia del debitore non è di per sé ostativa all'apertura della procedura di liquidazione controllata, ma che -a contrario- in ragione del principio di prossimità dell'onere probatorio l'assenza di contestazioni da parte del convenuto sull'esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione controllata invocata rafforza il quadro probatorio documentato dall'istante;
- richiamato il principio giurisprudenziale per cui lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale: *"si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza*





visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di LO PINTO IGOR GIOVANNI (C.F. LPNGGV66P25L727L) Partita IVA 08873270014 in persona del legale rappresentante *pro tempore* LO PINTO IGOR GIOVANNI con sede in San Benigno Canavese (TO) alla Via Teresa Belloc n. 130;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti.

NOMINA

Liquidatore l'avv. Alberto Frascà

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

ORDINA

all'istante e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

AVVERTE

- che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il ricorrente-debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunciare alla loro acquisizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
- che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del ricorrente-



debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII;

- ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente-debitore, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore.

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

DISPONE ALTRESÌ

che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua



gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.

AUTORIZZA

il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e di terzi, e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025

Il Presidente

(Dott.ssa Antonia Mussa)

Il Giudice rel. est.

(Dott.ssa Federica Lorenzatti)

